

## **REGOLAMENTO DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

### **Articolo 1 - Istituzione dell'addizionale comunale IRPEF**

1. Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e delle successive modificazioni.

### **Articolo 2 È Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Alto, alla data del 1° gennaio dell'anno riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

### **Articolo 3 È Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La delibera dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

### **Articolo 4 È Versamento**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Articolo 5 È Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Articolo 6 È Efficacia**

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il 10 gennaio 2013.